

Codice A1702A

D.D. 27 aprile 2016, n. 272

Azienda agri-turistico-venatoria "Solonghello" (AL). Riduzione della superficie aziendale e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove per cani da caccia, di tipo C).

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie; vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 769 del 27.11.2015 con la quale è stata autorizzata l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Solonghello" di ettari 376.38.00, ricadente nei comuni di Solonghello, Mombello M.to e Pontestura, zona faunistica della Provincia di Alessandria, per l'area delimitata nella planimetria agli atti, a favore del Signor Marziano GUARNERO, fino al 31.01.2025;

vista la determinazione dirigenziale n. 52 del 04.02.2016 con la quale è stata autorizzata, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Solonghello", zona faunistica della Provincia di Alessandria, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie starna, quaglia e fagiano, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 112.50.00 fino al 31.01.2025, data di scadenza della concessione;

vista l'istanza del Signor Marziano GUARNERO, presentata il 05.04.2016 e registrata al prot. n. 13460/A17012A, integrata con nota del 11.04.2016 e registrata al prot. n. 15686/A1702A il 18.04.2016 e con nota del 21.04.2016 prot. n. 16421/A1702A del 22.04.2016, intesa a:

- ridurre la superficie aziendale di ettari 8.03.40 situati nel Comune di Solonghello, individuati al Foglio 5 - Mappali 62 e 263 di proprietà della "Cascina Cortino S.S. - Società Agricola", risultante una superficie complessiva dell'azienda di ettari 368.34.60;
- escludere dal comprensorio aziendale i terreni situati nel Comune di Mombello, individuati al Foglio 21 - Mappali 161, 222, 224, 251, di proprietà della Signora Paola DATTA, recintati e comunque non utilizzabili a fini venatori, situati in posizione perimetrale;
- ridurre, di conseguenza, la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, di ettari 10.85.00, per una superficie risultante di ettari 101.65.00, individuata nella planimetria agli atti;

visto lo statuto del "Consorzio Azienda Agri Turistico Venatoria "Solonghello"" rogito Notaio ACETO Marina rep. n. 5660 - racc. n. 4307 del 23.06.2015;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del concessionario;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento";

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

determina

per le motivazioni riportate in premessa:

- di autorizzare la riduzione della superficie aziendale di ettari 8.03.40 dell'azienda agri-turistico-venatoria "Solonghelo" nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, di terreni situati nel Comune di Solonghelo e individuati al Foglio 5 - Mappali 62 e 263, di proprietà della "Cascina Cortino S.S. - Società Agricola", risultante una superficie complessiva dell'azienda di ettari 368.34.60;
- di autorizzare l'esclusione dal comprensorio aziendale dei terreni situati nel Comune di Mombello e individuati al Foglio 21 - Mappali 161, 222, 224, 251 di proprietà della Signora Paola DATTA, recintati e comunque non utilizzabili a fini venatori, situati in posizione perimetrale;
- di autorizzare la riduzione di ettari 10.85.00 della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C di ettari 112.50, per una superficie risultante di ettari 101.65.00, il tutto per l'area delimitata nella planimetria agli atti.

In relazione a tale riduzione il Signor Marziano GUARNERO, concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria suddetta, è tenuto a delimitare l'area dell'azienda e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C, con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini.

Il concessionario è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nelle determinazioni dirigenziali n. 769 del 27.11.2015 e n. 52 del 04.02.2016.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario, alla Provincia di Alessandria e all'ATC AL1.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie